



FONDAZIONE SODALITAS

STATUTO

Valori

La Fondazione Sodalitas – coerentemente con l’impegno assunto nel 1995 da Assolombarda, un primo gruppo di imprese e di volontari - è costituita da persone e da imprese che condividono la responsabilità di un impegno attivo sui temi del sociale.

Si ispira a valori che comprendono la coesione sociale, la diversità ed il suo rispetto, il dono, la responsabilità, la solidarietà, l’impegno e la trasparenza, i diritti e la dignità della persona.

Con queste finalità, Sodalitas è attenta e in ascolto al mutare dei contesti e delle esigenze, è impegnata nello sviluppo della conoscenza per una continua qualificazione del proprio modo di operare, promuove – sulla base di una visione condivisa dal pensiero del Terzo settore e dalla cultura d’impresa - processi di innovazione nei sistemi di governance e nelle soluzioni.

Agisce per favorire la valorizzazione dei soggetti e dei gruppi che si trovano esposti a situazioni di fragilità sociale, ne sostiene le iniziative e l’impegno di emancipazione.

Art. 1 Costituzione

E’ costituita una Fondazione denominata “Fondazione Sodalitas”, con sede legale in Milano, Via Pantano n. 9.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all’estero onde operare più efficacemente, nell’ottica della sussidiarietà, nei territori in cui vi sia una presenza significativa di individui e imprese sensibili alle finalità della Fondazione.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Art. 2

Finalità

La Fondazione ha come finalità l'educazione all'impegno e alla coesione sociale, promuovendo in particolare la cultura d'impresa orientata al sociale.

La Fondazione, in particolare, intende promuovere nelle imprese l'educazione alla cultura della responsabilità sociale d'impresa e della sostenibilità, supportando lo sviluppo di progetti basati su valori sociali condivisi, nonché di interventi delle imprese in campo sociale, culturale, educativo, con fini di solidarietà.

La Fondazione agisce a supporto delle organizzazioni senza scopo di lucro impegnate nell'assistenza sociale e sanitaria e nella ricerca scientifica, attraverso l'educazione alla cultura manageriale, conducendo progetti di sistema nonché interventi mirati e progetti specifici a favore delle organizzazioni.

La Fondazione diffonde lo sviluppo e la conoscenza della cultura d'impresa, anche promuovendo nei giovani l'educazione ai valori sociali del lavoro, dell'imprenditorialità e dell'economia, nonché supportando la Scuola e l'Università nello sviluppo di rapporti con il mondo del lavoro.

Nell'ambito delle proprie finalità, la Fondazione agisce come agente di reciproco influenzamento e arricchimento, capace di promuovere sul territorio iniziative di partnership e scambio culturale tra impresa, nonprofit, scuola e istituzioni.

A tal fine, sostiene la promozione di partnership tra soggetti diversi, con iniziative volte alla soluzione o al contenimento di problemi sociali, contribuendo al rafforzamento della coesione sociale e al superamento delle emergenze sociali rilevanti.

La Fondazione, per realizzare le proprie finalità, si avvale della capacità progettuale e di iniziativa offerta gratuitamente da volontari con elevate competenze professionali ed umane che donano parte del loro tempo alla Fondazione, e ai quali la Fondazione si propone di offrire opportunità di realizzazione e valorizzazione del loro impegno sociale.

La Fondazione è sostenuta da imprese che, condividendone le finalità,

offrono contributi economici e prendono attivamente parte ai programmi della Fondazione.

La Fondazione si avvale dell'apporto di dipendenti e collaboratori che diano un contributo professionale al perseguimento delle finalità, ai quali si propone di assicurare significative opportunità di apprendimento e sviluppo professionale.

La Fondazione può promuovere la nascita e lo sviluppo di organizzazioni che perseguano finalità analoghe alle proprie.

Art. 3

Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, promuovere anche la costituzione degli organismi anzidetti, e curarne il coordinamento;
- d) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statuari;
- e) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;

- f) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui all'art. 2;
- g) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;
- h) istituire premi e borse di studio;
- i) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, nei limiti delle leggi vigenti, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, e degli audiovisivi in genere;
- j) partecipare a gare e bandi, allo scopo di accedere a linee di finanziamento internazionali, europee, nazionali, locali;
- k) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto, anche di tipo economico, al perseguimento delle finalità istituzionali;
- l) avviare e gestire, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Articolo 4

Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Articolo 5

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore Promotore, dai Fondatori, volontari e d'impresa, o da altri partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

- dalla parte di rendite non utilizzata che, su proposta del Consiglio di Gestione e con delibera del Consiglio di Indirizzo, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Articolo 6

Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai contributi, in qualsiasi forma, del Fondatore Promotore, dei Fondatori, volontari e d'impresa, e dei Partecipanti;
- dai proventi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione delle sue finalità.

Articolo 7

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1^o gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro la fine dell'esercizio il Consiglio di Indirizzo approva il bilancio previsionale dell'esercizio successivo ed entro il 30 giugno successivo il bilancio consuntivo di quello decorso, predisposti dal Consiglio di Gestione.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo

per tempo, dovranno essere seguiti i principi dettati dal Codice Civile in tema di società di capitali, ove compatibili.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 8

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatore Promotore;
- Fondatori, volontari e d'impresa;
- Partecipanti.

Articolo 9

Fondatore Promotore e Fondatori

E' Fondatore Promotore l'Associazione Sodalitas.

Nel caso in cui il Fondatore promotore deliberi di procedere a fusioni, trasformazioni, aggregazioni, ovvero deliberi il proprio scioglimento, o comunque in ogni altro caso di estinzione, il potere di nomina di cui all'art. 14 lett. a) sarà esercitato dai Fondatori di Impresa, con deliberazione comune adottata a maggioranza.

Possono divenire Fondatori, volontari e d'impresa, nominati tali con deliberazione inappellabile del Consiglio d'Indirizzo, le persone fisiche, giuridiche, pubbliche o private e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Indirizzo ovvero con un'attività anche pro bono dagli elevati contenuti professionali, o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Il Fondatore Promotore, i Fondatori, volontari e d'impresa, potranno destinare contributi dedicati a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

Articolo 10

Partecipanti

Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Indirizzo ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Il Consiglio di Indirizzo potrà determinare con Regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti per categorie di attività e di partecipazione alla Fondazione, nonché stabilire eventuali modalità di riunione dei medesimi.

I Partecipanti potranno destinare il proprio contributo a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato o la prestazione è stata effettuata.

Articolo 11

Partecipanti esteri

Possono essere nominati Fondatori, volontari e d'impresa, e Partecipanti anche le persone fisiche e giuridiche nonché gli enti pubblici o privati o altre istituzioni aventi sede all'estero.

Articolo 12

Esclusione e recesso

Il Consiglio di Indirizzo decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, l'esclusione di Fondatori, volontari e d'impresa, e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via

esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile, nei comportamenti e nei contenuti, con gli scopi della Fondazione di cui all'art. 2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:

- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- ricorso al mercato del capitale di rischio;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti e i Fondatori, volontari e d'impresa, possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte. Il recesso è efficace a decorrere dall'1 gennaio successivo alla data in cui viene manifestato.

Il Fondatore Promotore non può essere escluso dalla Fondazione.

Articolo 13

Organi ed Uffici della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio d'Indirizzo;
- il Presidente della Fondazione;
- il Consiglio di Gestione;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti.

I membri degli organi statutari non ricevono alcun compenso per la loro carica, salvo quanto diversamente stabilito dalla legge.

E' ufficio della Fondazione il Segretario generale, ove nominato ai sensi

dell'articolo 14.

Articolo 14 **Consiglio d'Indirizzo**

Il Consiglio di Indirizzo presidia la sostenibilità di lungo termine della Fondazione preoccupandosi che ne sia salvaguardata nel tempo l'attuazione delle finalità, la reputazione e l'equilibrio economico-finanziario.

Esso è attento a raccogliere i segnali, a vigilare e prevenire, richiedere azioni correttive e – ove del caso – sanzionare i comportamenti, le situazioni e gli orientamenti che possano mettere a rischio la piena capacità e l'efficace operatività della Fondazione nel perseguire la missione.

Il Consiglio di Indirizzo assicura l'equo bilanciamento delle legittime aspettative degli stakeholder, ascoltandone le esigenze e portandole a sintesi a beneficio della comunità sociale largamente intesa.

Il Consiglio d'Indirizzo è composto da un minimo di tre ad un massimo di venticinque membri.

La composizione sarà la seguente:

- a) un membro, nominato dal Fondatore Promotore;
- b) fino a quattordici membri, nominati dai Fondatori d'impresa con deliberazione adottata a maggioranza e secondo modalità indicate in apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Indirizzo su eventuale proposta del Consiglio di Gestione;
- c) fino a dieci membri, nominati dai Fondatori volontari con deliberazione adottata a maggioranza e secondo modalità indicate in apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Indirizzo su eventuale proposta del Consiglio di Gestione.

Nell'ambito dei membri sub lett. b), ove Assolombarda aderisca alla Fondazione in qualità di Fondatore d'impresa, essa avrà il diritto di nominare fino a quattro consiglieri.

In ogni caso i membri nominati sub lett. b) devono essere sempre in numero superiore rispetto ai membri sub lett. c).

Ogni membro sub lett. b) ha facoltà di partecipare alle sedute del Consiglio d'Indirizzo personalmente, o attraverso una persona stabilmente delegata per iscritto a rappresentarlo in caso di impedimento, nelle forme di legge.

Anche alla persona delegata si applica l'incompatibilità con la carica di membro del Consiglio di Gestione, prevista dall'art. 15.

Il Consiglio d'Indirizzo resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina, e può essere confermato per non più di un ulteriore mandato consecutivo.

In deroga a quanto predisposto al comma precedente, i membri del Consiglio di Indirizzo di cui alla lett. b) possono essere confermati anche per altri mandati, salvo l'obbligo che siano rinnovati in misura non inferiore alla metà ogni due mandati consecutivi.

Il membro del Consiglio d'Indirizzo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

I membri del Consiglio di Indirizzo possono in ogni caso essere revocati anche prima della scadenza del mandato da parte della categoria di Fondatori che li ha nominati, con deliberazione adottata a maggioranza e secondo modalità indicate in apposito Regolamento approvato dal Consiglio di Indirizzo.

Il membro del Consiglio di Indirizzo che decade in corso di mandato è sostituito, nella prima occasione utile, con altra persona, a cura della categoria di Fondatori che aveva nominato il membro decaduto, secondo le modalità indicate ai punti sub. lett. b) e c).

Qualora il/i membro/i decaduto/i sia/siano tra i membri nominati dai Fondatori d'impresa e qualora entro la prima riunione del Consiglio di Indirizzo gli stessi non abbiano proceduto alla sostituzione di cui al precedente comma, il Consiglio d'Indirizzo avrà facoltà di nominare per cooptazione il/i sostituto/i.

Il mandato del membro nominato o cooptato in corso di mandato, ai sensi del precedente comma, si conclude alla scadenza del mandato del Consiglio di Indirizzo.

Qualora il numero dei Consiglieri sia inferiore a tre, il Consiglio si intende decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente Statuto.

Il Consiglio d'Indirizzo delinea gli indirizzi programmatici e la strategia della Fondazione e verifica la coerenza e l'efficacia della gestione della Fondazione rispetto agli indirizzi programmatici e alla strategia definiti.

In particolare provvede a:

- delineare le linee strategiche generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto, acquisendo eventualmente il parere del Consiglio di Gestione;
- approvare il programma annuale delle attività, presentato dal Consiglio di Gestione;
- valutare, sulla base della relazione del Consiglio di Gestione, l'andamento della gestione sociale ed economica con particolare riferimento al perseguimento degli obiettivi fissati dai programmi e dal bilancio preventivo;
- valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione, e vigilare sul suo corretto funzionamento;
- nominare ed escludere i Fondatori, e stabilire i criteri per assumere la qualifica di Fondatore e procedere alla relativa nomina;
- nominare ed escludere i Partecipanti, e stabilire i criteri per assumere la qualifica di Partecipante;
- stabilire la misura dei contributi a carico dei Fondatori, volontari e d'impresa, e dei Partecipanti, definendo anche modalità e tempi di contribuzione;
- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, predisposti dal Consiglio di Gestione, acquisito il parere favorevole del Comitato di sorveglianza;
- nominare il Presidente della Fondazione, scegliendolo tra i membri sub lett. b), e definirne contestualmente i criteri di sostituzione in caso di assenza o impedimento;
- nominare i membri del Consiglio di Gestione, tenendo conto delle segnalazioni espresse dal Fondatore Promotore, e dai Fondatori, volontari e d'impresa, secondo modalità indicate in apposito Regolamento;
- nominare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- approvare accordi di rilevanza strategica, e la partecipazione della

Fondazione o di persone della Fondazione ad altri enti e organizzazioni, come previsto nell'art. 3 lett c) e d), sentito il parere non vincolante del Consiglio di Gestione;

- deliberare eventuali modifiche statutarie, secondo le modalità previste dallo Statuto;
- deliberare in merito alla proposta all'Autorità competente per lo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio;
- definire i criteri operativi di esercizio delle proprie funzioni attraverso Regolamento apposito.

Il Consiglio di Indirizzo nomina al proprio interno un Comitato di sorveglianza composto da cinque componenti di cui uno scelto tra i membri sub lett. c) e di cui almeno uno scelto tra i membri nominati dal Fondatore d'impresa Assolombarda, definendone le regole di funzionamento ed i compiti, che in ogni caso comprendono l'espressione di un parere sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo. Alle riunioni del Comitato di sorveglianza partecipa il Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Consiglio di Indirizzo ha facoltà di istituire Comitati tecnici su materie specifiche, nonché Comitati consultivi, determinandone il numero di componenti, funzioni, natura e durata del rapporto.

Il Consiglio di Indirizzo con propria deliberazione ha facoltà di attribuire deleghe, nell'ambito delle proprie funzioni, a propri membri, determinando limiti e durata della delega.

Il Consiglio di Indirizzo ha facoltà di nominare, su proposta del Consiglio di Gestione, il Segretario generale della Fondazione, determinandone funzioni e natura del rapporto.

Il Consiglio di Indirizzo ha facoltà di proporre iniziative di valutazione, studio e ricerca, e ogni altra attività funzionale a contribuire alla definizione degli indirizzi programmatici e della strategia della Fondazione, anche usufruendo del contributo e delle competenze dei Fondatori e della collaborazione da parte del Consiglio di Gestione, nonché, se necessario, anche attraverso l'acquisizione di competenze esterne.

Il Consiglio di Indirizzo è convocato d'iniziativa dal Presidente. Il Consiglio può essere convocato, inoltre, su richiesta di almeno la metà

dei membri; in quest'ultimo caso, e in caso di inerzia del Presidente, alla convocazione provvederà il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Per la convocazione non sono richieste formalità particolari se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri, di cui si abbia prova della avvenuta ricezione da parte del destinatario. Le convocazioni sono inoltrate almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di assoluta necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Il Consiglio di Indirizzo si riunisce almeno due volte nel corso dell'esercizio.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza di due quinti dei membri.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni concernenti la revoca dei membri del Consiglio di Gestione, anche su segnalazione dei Fondatori, l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente, sono validamente adottate con la presenza della maggioranza assoluta dei membri e con il voto favorevole dei due terzi dei membri presenti.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Le riunioni del Consiglio possono tenersi per video o audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario della riunione.

Alle riunioni del Consiglio di Indirizzo possono partecipare, su invito del Presidente e senza diritto di voto, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti e quelli del Consiglio di Gestione; il Presidente può altresì invitare

alle riunioni del Consiglio medesimo persone che hanno acquisito meriti significativi e sviluppato competenze di rilievo rispetto alle finalità della Fondazione, le quali vi partecipano con funzione consultiva e senza diritto di voto.

Articolo 15 **Consiglio di Gestione**

La Fondazione è gestita e amministrata da un Consiglio di Gestione, composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri.

La composizione sarà la seguente:

- a) fino a tre membri, nominati dal Consiglio di Indirizzo, espressione dei Fondatori d'impresa;
- b) fino a sei membri, nominati dal Consiglio di Indirizzo, espressione dei Fondatori volontari.

In ogni caso i membri nominati sub lett. b) devono essere sempre in numero superiore rispetto ai membri sub lett. a).

Il Presidente della Fondazione ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio di Gestione, senza diritto di voto.

I membri del Consiglio di gestione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati al massimo per un ulteriore mandato consecutivo.

Il mandato è da riferirsi ai membri del Consiglio di Gestione individualmente considerati.

Il membro del Consiglio di Gestione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

I membri del Consiglio di Gestione possono essere revocati anche prima della scadenza del mandato da parte del Consiglio di Indirizzo, anche su segnalazione dei Fondatori.

Il membro del Consiglio di Gestione che decade in corso di mandato è sostituito a cura del Consiglio di Indirizzo, nella prima occasione utile, con altra persona appartenente alla stessa categoria di Fondatori del

membro decaduto.

La veste di membro del Consiglio d'Indirizzo è incompatibile con quella di membro del Consiglio di Gestione.

Il Consiglio di Gestione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito delle linee strategiche e di bilancio, e dei programmi definiti dal Consiglio d'Indirizzo.

In particolare il Consiglio di Gestione provvede a:

- esprimere pareri sulle linee strategiche generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli art 2 e 3 del presente statuto;
- predisporre i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente, entro il 30 novembre, all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;
- nominare, scegliendolo tra i membri sub lett. b), il Consigliere delegato alla gestione, il quale cura l'attuazione delle delibere del Consiglio di Gestione, di cui coordina i lavori;
- definire le modalità organizzative sulle materie di propria competenza, acquisito il parere del Consiglio d'Indirizzo;
- organizzare le attività operative della Fondazione, individuandone i responsabili, in relazione con le linee strategiche generali e nei limiti del bilancio di previsione approvati dal Consiglio di Indirizzo;
- procedere all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- predisporre per l'approvazione da parte del Consiglio di Indirizzo, e trasmettere al Comitato di sorveglianza nominato all'interno del Consiglio di Indirizzo, entro il 30 novembre di ogni esercizio la proposta di bilancio preventivo e, entro il 30 aprile di ogni esercizio, la proposta di bilancio consuntivo;
- riferire al Consiglio di Indirizzo, con periodicità almeno semestrale, sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Fondazione.

Il Consiglio di Gestione predisporre, e trasmette al Consiglio di Indirizzo per approvazione, il Regolamento che indica le modalità con cui i

Fondatori volontari, collegialmente: nominano i membri del Consiglio di Indirizzo di cui all'art. 14 lett. c); indicano al Consiglio di Indirizzo i propri candidati al Consiglio di Gestione; definiscono gli aspetti deontologici relativi alla loro attività nella Fondazione; elaborano proposte per il Consiglio di Gestione, finalizzate in particolare alla informazione e al coinvolgimento dei Fondatori volontari nell'attività della Fondazione, e alla valorizzazione della loro capacità di iniziativa.

Il Consiglio di Gestione assicura un contesto che favorisca la partecipazione attiva dei Fondatori e l'assunzione di iniziative. A questo scopo, il Consiglio di Gestione ha facoltà di istituire Comitati consultivi composti da Fondatori volontari, determinandone numero di componenti e funzioni, allo scopo di beneficiare dell'apporto dei Fondatori volontari su questioni specifiche riguardanti la gestione della Fondazione.

Per una migliore efficacia nella gestione, il Consiglio di Gestione può delegare, con propria deliberazione, parte dei propri poteri ad un Comitato composto da alcuni membri, oppure individualmente ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega.

Il Consiglio di Gestione si riunisce almeno quattro volte nel corso dell'esercizio.

Il Consiglio di Gestione è convocato dal Consigliere delegato alla gestione, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova della avvenuta ricezione da parte del destinatario. Le convocazioni sono inoltrate almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Il Consiglio di Gestione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le riunioni del Consiglio possono tenersi per video o audio conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di visionare, di ricevere

documentazione e di poterne trasmettere; verificandosi questi requisiti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il segretario della riunione.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Articolo 16

Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione, che è anche Presidente del Consiglio d'Indirizzo, è nominato dal Consiglio di Indirizzo al proprio interno, scegliendolo tra i membri espressione dei Fondatori d'impresa.

La carica di Presidente può essere mantenuta per non più di due mandati consecutivi della durata di tre anni.

Il Presidente:

- a) ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati;
- b) cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
- c) esercita la rappresentanza istituzionale della Fondazione, e la funzione di sintesi e raccordo tra gli organi della Fondazione;
- d) convoca, almeno una volta all'anno, una riunione collegiale a cui partecipano il Fondatore Promotore e i Fondatori, volontari e d'impresa, quale momento istituzionale di confronto ed analisi dell'attività della Fondazione, nonché di proposta di nuove iniziative o valutazioni, allo scopo di favorire la più ampia condivisione degli indirizzi della Fondazione, e raccogliere ogni contributo utile al perseguimento delle finalità della Fondazione.

Il Presidente può delegare singoli compiti a membri del Consiglio di Indirizzo.

In caso di assenza od impedimento, il Presidente è sostituito, nell'esercizio delle proprie funzioni attinenti al Consiglio di Indirizzo, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Indirizzo contestualmente alla nomina del Presidente, come previsto nell'art. 14.

Articolo 17

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio di Indirizzo ed è composto da tre Revisori effettivi, di cui uno con funzione di Presidente, scelto tra persone iscritte nel registro dei Revisori Contabili, e da due Revisori supplenti.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo tecnico contabile della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina la proposta di bilancio consuntivo redigendo apposita relazione, ed effettua verifiche di cassa. I Revisori dei Conti possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di Gestione; restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo del quarto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati.

Articolo 18

Scioglimento

In caso di proposta di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Indirizzo, che nominerà anche il liquidatore, a fini di pubblica utilità.

I beni affidati in concessione d'uso, comodato o qualsiasi altra forma di concessione alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 19

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Articolo 20
Norma transitoria

Gli organi della Fondazione potranno immediatamente e validamente operare nel numero, anche inferiore a quello stabilito dal presente statuto, e nella composizione determinata in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

I componenti di prima nomina del Consiglio di Indirizzo della Fondazione restano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla costituzione della Fondazione.

Il Presidente di prima nomina della Fondazione resta in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla costituzione della Fondazione.

FONDAZIONE SODALITAS

Sede legale: Via Pantano 9, 20122 Milano

Sede operativa: Via Pantano 2, 20122 Milano

Codice Fiscale: 97472270152

Telefono: 0286460236

Fax: 0286461067

Email: sodalitas@sodalitas.it

Web: www.sodalitas.it

Statuto Fondazione Sodalitas